

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 654 del 20/07/2023

**OGGETTO: Dipendente matricola 3532
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33, c. 3 - L104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o e conto . Centri/o di costo .

- **Importo presente Atto: € .**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: -

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-520-2023

L'estensore

Luisa Giannini

Il Responsabile del Procedimento

Luca De Lucia

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- VISTO l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato con deliberazioni n.1254 del 02/12/2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25.03.2021, approvato con determinazione della Regione Lazio 30 marzo 2021, n. G03488;
- VISTA la deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti di ruolo amministrativo e professionale IFO;
- PREMESSO che il dipendente matricola 3532, coll. prof. san. – infermiere, con nota prot.n.7029 del 24/05/2023, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33, comma 3, Legge 104/92, per assistere un proprio familiare disabile di 1° grado (figlio);
- VISTA la copia del verbale dell'INPS di Roma definito il 11/05/2023, con il quale il familiare del dipendente è stato riconosciuto disabile con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 Legge 104/92, con giudizio rivedibile a maggio 2025;
- VISTO l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il secondo grado, ed in situazioni specifiche entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;
- VISTA la Legge n. 114/2017 (conversione D.L. 90/2014) che al comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “ *Nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, di prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura*” e che “ *la Convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*;
- VISTE le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

- VISTO l'art. 52 del CCNL 2019-2021 del Personale Comparto Sanità;
- ATTESO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 105/2022, la fruizione dei permessi mensili può essere accordata ad altri familiari per l'assistenza al medesimo soggetto;
- VISTE le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*
- *Che è l'unico familiare a fruire dei permessi retribuiti per assistere il disabile;*
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*
- RITENUTO pertanto di dover accogliere l'istanza prot.n. 7029 del 24/05/2023 del dipendente matricola 3532 e concedere al medesimo il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. per assistere il familiare disabile di 1° grado (figlio), a decorrere dal giorno 25/05/2023;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- accogliere l'istanza prot.n.7029 del 24/05/2023 del dipendente matricola 3532 e concedere al medesimo il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., unico familiare che assiste il disabile di 1° grado (figlio), a decorrere dal giorno 25/05/2023;
- autorizzare il dipendente a fruire del beneficio dei permessi fino al completamento dell'iter sanitario di revisione del giudizio medico collegiale (data in cui il familiare è convocato a visita di revisione), previsto per il mese di maggio 2025;
- dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Luca De Lucia

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate